Civile Ord. Sez. 5 Num. 27998 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 28/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25130/2020 R.G. proposto da:

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

Contro

Ancona Entrate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianrocco Catalano

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 943/2019 depositata il 16/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 943/2019 la CTR delle Marche accoglieva l'appello proposto dalla Ancona Entrate S.r.l. ("società in house" esercente le

attività di accertamento, liquidazione e riscossione di taluni tributi per il Comune di Ancona) avverso la sentenza n. 1309/2014 con cui la CTP di Ancona aveva annullato, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia del Demanio, tre avvisi di accertamento a quest'ultima notificati, relativi rispettivamente all'ICI dovuta per gli anni 2009, 2010 e 2011.

La Corte regionale, all'esito del giudizio d'appello in cui si costituiva il Ministero della Difesa, rilevava che:

- gli avvisi di accertamento in questione conseguivano al mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'ICI relativa ad immobili ed autorimesse siti in Ancona, "*tutti ritualmente accatastati e classificati come civile abitazione e come autorimessa (pertinenza dell'abitazione) e concessi in locazione come alloggi del personale militare e civile*";

- nei provvedimenti impugnati si evidenziava l'insussistenza dell'esenzione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni e che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata, era onere del contribuente provare la destinazione esclusiva di tali immobili ai fini istituzionali dell'Ente;

- l'Agenzia del Demanio affermava invece che gli alloggi destinati ai dipendenti della Marina Militare, dei Carabinieri e della Polizia di Stato dovevano considerarsi infrastrutture militari, non avendo rilevanza, al fine di escludere l'esenzione dall'imposta, il versamento di un canone di locazione, volto a coprire le sole spese di manutenzione;

- la sentenza di prime cure dava atto che <<"*per gli immobili indicati ai punti 1-12 della parte introduttiva tutti catastalmente classificati nelle categorie A/2-3-4-5 e C/6, sussistono gli estremi per l'esenzione ex art. 7 Dlgs. 504/1992 in quanto "destinati ai compiti istituzionali dello Stato essendo alcuni utilizzati per gli Uffici giudiziari Minorili del Ministero della Giustizia, per il Comando dei Vigili del Fuoco dipendente dal Ministero*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'Interno e per la Caserma dei Carabinieri o della Polizia di Stato", da considerarsi "infrastrutture militari" ai sensi dell'art. 5 della L. n. 497/78, abrogata dal d.lgs. n. 66/2010. In quanto tali, non avrebbe rilevanza il fatto che per l'utilizzo di taluni alloggi l'Amministrazione richieda un canone di locazione previsto dall'art. 23 del DM n. 88/2004, in quanto volto a coprire, per espresso richiamo normativo, le sole spese di manutenzione di immobili assegnati a personale in funzione di precisi compiti istituzionali collegati al servizio svolto (rappresentanza, sicurezza del servizio, pronta reperibilità del militare, custodia di alcune infrastrutture della difesa)">>;

- l'ente accertatore, nell'attività di imposizione/esazione del tributo, si era attenuto esclusivamente alle risultanze catastali, "*sottoponendo ad imposizione ICI/IMU gli immobili destinati a civile abitazione ed autorimessa (in quanto pertinenza dell'immobile principale), anche se inseriti topograficamente all'interno di distretti militari"*, trattandosi di circostanza fattuale irrilevante;

- la destinazione catastale degli immobili in questione non era mai stata contestata, né in primo né in secondo grado e doveva ritenersi "*acquisita per tutti gli immobili oggetto dell'accertamento, in assenza di elementi obiettivi di segno contrario come tali idonei a dare prevalenza ad una ipotetica e differente situazione fattuale rispetto all'accatastamento del bene*";

- l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992 è subordinata alla compresenza di due requisiti, ovvero "*che l'immobile sia di un ente pubblico e che l'immobile venga impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali*", sicchè, come affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 3268/2019, ord. 3275/2019, ord. n. 3268/2019), essa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- la Corte di Cassazione (ord. 3275/19) aveva inoltre affermato che l'Agenzia del Demanio, in quanto ente pubblico economico del Ministero dell'economia e delle finanze, dotato di autonomia economica e gestionale, non rientrava tra i soggetti di cui all'art.7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992;

- nel caso di specie, l'accertatore aveva "*dimostrato che in realtà il canone di locazione, lungi dal costituire un canone concessorio di natura pubblicistica finalizzato in via esclusiva alla copertura delle spese di manutenzione dell'immobile, ha proprio natura di corrispettivo per l'utilizzo dell'alloggio a fini abitativi*";

- a conferma di quanto sopra, l'art. 230 del d.lgs. 66/2010 ("Categorie dei beni della Difesa") richiamava l'applicazione della normativa civilistica, l'art. 233 ("Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati") non menzionava gli alloggi assegnati al personale tra le opere destinate alla difesa a fini determinati, e gli immobili tassati nemmeno rientravano tra gli alloggi a titolo gratuito previsti tra quelli disciplinati dagli artt. da 278 a 294 del sopracitato d.lgs., "*dedicati agli alloggi di servizio di tipo economico, quali sono quelli oggetto dell'avviso di accertamento*", mentre l'art. 288 prevedeva, per quelli per i quali era prevista la corresponsione di un canone di locazione sul modello della disciplina dell' "equo canone", ulteriori esborsi per gli utilizzatori, cui si applicava l'art. 1609 c.c., oltre al pagamento delle spese di gestione e funzionamento delle parti comuni, analoghe alle spese condominiali.

2. Il Ministero della Difesa proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR.

3. Ancona Entrate S.r.l. resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di "*nullità ed inesistenza o in subordine invalidità e/o*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

irregolarità della notificazione per pec del ricorso per cassazione effettuata dall'Avvocatura Generale dello Stato". Deduce all'uopo Ancona Entrate S.r.l. che l'Avv. Claudia Morichetti, già dipendente autorizzata alla difesa tecnica della società ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, iscritta alla sez. III dell'elenco di cui al DM 631/1996 a far data dal 19.10.2006, solo in data 16.9.2020 si era iscritta nell'elenco speciale dei difensori degli enti pubblici presso l'ordine degli Avvocati di Ancona. Evidenzia la controricorrente che sebbene nell'atto di appello notificato in data 28.5.2015 l'avv. Morichetti avesse evidenziato la propria qualifica di dipendente abilitato all'assistenza tecnica ai sensi del citato art. 12, comma 2, indicando quale indirizzo per le notificazioni e comunicazioni relative al processo quello della pec dell'assistita ("anconaentrate@pec.ancona entrate.it"), il ricorso per cassazione nei confronti di Ancona Entrate era stato invece notificato all'"indirizzo pec" dell'avv. Morichetti (claudiamorichetti@pec-ordineavvocatiancona.it), qualificata erroneamente nella relata quale "difensore e domiciliatario", anziché all'indirizzo indicato nell'atto di appello. Riferisce la società di aver avuto notizia del ricorso per cassazione solo a seguito di richiesta di esecuzione della sentenza d'appello favorevole, sostenendo che non potrebbe attribuirsi efficacia sanante alla notifica del controricorso, in quanto tardiva ed asseritamente effettuata solo "*al fine di evidenziare la nullità e la conseguente inammissibilità del medesimo ricorso*".

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione è infondata.

Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (vedi Cass., S.U., n. 14916/2016, richiamata da Cass. n 6605/2023).

Nel caso di specie, in cui nel giudizio d'appello la società era costituita con una dipendente abilitata, non ancora iscritta all'albo degli avvocati alla data di proposizione dell'appello, la notifica del ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere effettuata presso l'indirizzo pec indicato nell'atto d'appello e non all'Avv. Morichetti presso la pec dell'ordine degli avvocati.

Ciò posto, ritiene questa Corte che la notifica come effettuata non possa ritenersi inesistente ma nulla. A tal proposito le Sezioni Unite (sentenza n. 14916/16) hanno chiarito che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Con la medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno affermato che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario (circostanza, invero, da escludersi nel caso di specie, in cui l'Avv. Morichetti era ed è dipendente della destinataria e già la difendeva nel giudizio d'appello, seppur ex art. 12 d.lgs. 546/92), ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. In conformità a tali principi, è stata quindi ritenuta nulla e non inesistente la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado (Cass., n. 26511/22).

Alla luce dei suddetti principi, la notifica del ricorso per cassazione deve ritenersi nulla, tanto più che non può considerarsi insussistente qualsiasi collegamento tra la società e l'Avv. Morichetti, che aveva assistito la controricorrente nel giudizio di appello, seppur con la diversa qualifica di dipendente autorizzata. Pertanto, la costituzione in giudizio della Ancona Entrate S.r.l. ha determinato la sanatoria del vizio, rilevandosi che quest'ultima non è esclusa in caso di notifica tardiva del controricorso, atteso che la costituzione del convenuto non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (v. Cass. S.U., n. 14916/16; Cass. S.U., n. 5785/94; Cass. S.U., n. 14539/01; Cass. n. 7559/04; Cass., n. 6470/11) ed opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (v. Cass. S.U. n. 14916/16, Cass. S.U., n. 5785/1994; Cass., n. 13667/2007; Cass., n. 6470/2011; Cass., n. 7703/18), circostanza comunque da escludersi nel caso di specie, in cui la società ha controdedotto anche nel merito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Stante l'intervenuta sanatoria della notifica, va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

2. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce la *"Nullità della sentenza e del procedimento per vizio della individuazione della giusta parte processuale; omesso rilievo dell'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di soggetto che non era stato destinatario degli avvisi di accertamento, né quindi era stato parte del giudizio di primo grado né, altrimenti, nei cui confronti la sentenza era stata resa; violazione degli artt. 100, 101 e 324 c.p.c., degli artt. 10 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c..".*

Il ricorrente, a sostegno della dedotta nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado, adduce la omessa declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, proposto e notificato nei confronti di un soggetto, il Ministero della Difesa, che non era stato né destinatario degli avvisi di accertamento (i quali individuano nella "Direzione Generale del Demanio-Ministero delle Finanze" il contribuente inottemperante agli obblighi di denuncia e di versamento dell'imposta), né parte del giudizio di primo grado (svoltosi solo tra l'Agenzia del Demanio ed Ancona Entrate S.r.l.), nè destinatario della sentenza della CTP.

Il motivo è infondato.

Va preliminarmente rilevato che, sebbene il giudizio di primo grado sia intercorso esclusivamente tra l'Agenzia del Demanio (ricorrente) ed Ancona Entrate S.r.l. (resistente), come da allegata sentenza, riprodotta nel ricorso per cassazione, effettivamente l'atto d'appello risulta invece notificato al Ministero della Difesa, presso l'Avvocatura generale dello Stato (come da allegato atto di appello e relativa notifica riprodotta nel ricorso per cassazione) e pertanto ad un soggetto del tutto estraneo al giudizio di primo grado e non destinatario degli avvisi di accertamento impugnati, i quali individuano quale contribuente la "Direzione generale del Demanio-Ministero delle Finanze" (come riscontrabile dagli avvisi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

allegati). Nell'intestazione dell'atto d'appello viene, inoltre, indicato il Ministero della Difesa. Alla luce di tutti i concorrenti elementi sopra evidenziati, la sola circostanza che, nelle conclusioni dell'appello, Ancona Entrate S.r.l. abbia chiesto la condanna alle spese dell'Agenzia del Demanio non è sufficiente a far ritenere che la indicazione, nell'epigrafe dell'atto, del Ministero della Difesa quale controparte, costituisca un mero errore materiale, replicato nell'epigrafe della sentenza della CTR, come sostenuto dalla controricorrente, la quale, peraltro, non risulta aver mai contestato la legittimazione passiva del Ministero (a sostegno del fatto che avesse effettivamente inteso citare il Ministero della Difesa e non l'Agenzia del Demanio).

Orbene, l'art. 4, della l. n. 260/1958 stabilisce che:"*L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.*

Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte.".

Detta norma consente, quindi, all'Avvocatura dello Stato di eccepire in giudizio l'erronea identificazione della controparte pubblica e di provvedere alla contemporanea indicazione di quella corretta, ma tale facoltà va esercitata entro la prima udienza. In mancanza di una tempestiva eccezione, resta invece preclusa sia la possibilità di far valere successivamente l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d'ufficio (Cass. S.U. n. 30649/18; Cass. n. 4562/22, Cass. n. 7149/25). Il sopracitato art. 4 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

caso in esame, Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa) ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario degli effetti dell'atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (v. Cass. S.U. n. 8516/12, Cass. n. 5314/18).

Pertanto, non avendo l'Avvocatura dello Stato sollevato tempestivamente la suddetta eccezione nel giudizio d'appello, essa non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità, né la CTR avrebbe potuto rilevare d'ufficio la irrituale costituzione del rapporto processuale e dichiarare l'inammissibilità dell'appello (ferma l'assenza di stabilizzazione degli effetti di cui sopra, nei confronti dell'Agenzia del Demanio).

3.Con il secondo motivo, si deduce l'"*Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.".*

Lamenta il ricorrente che la CTR ha "*deciso come se tutti gli immobili oggetto degli atti impositivi fossero in uso al Ministero della Difesa e con destinazione alloggi di servizio, cioè ad esigenze abitative del personale, militare o civile; ed anzi dando per incontestata la stessa circostanza, onde trarne per tutti gli immobili oggetto di ripresa fiscale le conclusioni in punto di diritto circa la affermata insussistenza dei presupposti per l'esenzione ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) D.lgs, n. 504/1992… in tal modo omettendo di esaminare il fatto di contro decisivo che la diversità della destinazione di tali immobili era stata anzi opposta e documentata nel ricorso introduttivo*" ed era "*certamente rispondente a fini istituzionali diretti e mediati dell'ente che detti immobili aveva in uso*".

Il motivo è infondato, ma prima ancora inammissibile.

Premesso che sebbene nell'originario ricorso dell'Agenzia del Demanio siano stati effettivamente indicati i diversi Enti utilizzatori degli immobili ed il vario uso degli stessi (oltre a quelli utilizzati come alloggi di servizio,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vengono menzionati immobili asseritamente in uso al MIBAC come laboratori di restauro, all'Università di Ancona per fini istituzionali, al Ministero della Giustizia per Uffici giudiziari minorili, al comando dei Vigili del Fuoco per uffici, ed altri), va però rilevato che il Ministero della Difesa, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello, nell'argomentare la richiesta di conferma della sentenza impugnata (favorevole all'Agenzia del Demanio), afferma che "*Tutti gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento costituiscono "infrastrutture militari" ai sensi dell'art. 5 Legge 497/1978 in quanto destinati ad alloggi di servizio del personale dipendente*". Ciò posto, la sentenza impugnata, comunque, non riferisce l'assenza di contestazione all'utilizzo degli immobili quali alloggi di servizio, ma alla loro destinazione catastale, risultante, invero, dagli avvisi di accertamento concernenti tutte le unità immobiliari sottoposte ad imposizione (accatastate come abitazione e rimesse, secondo quanto risulta dall'avviso n. 54/2014 riprodotto nel ricorso e dagli avvisi allegati), effettivamente non oggetto di contestazione. A tal proposito, la CTR, dopo aver rappresentato che l'Ente accertatore "*si è attenuto, come per legge, alle risultanze catastali, sottoponendo ad imposizione ICI/IMU gli immobili destinati a civile abitazione ed autorimessa (in quanto pertinenza dell'immobile principale)*", aggiunge che "*la destinazione catastale, si ripete non oggetto di contestazione, deve ritenersi acquisita per tutti gli immobili oggetto dell'accertamento, in assenza di elementi obiettivi di segno contrario come tali idonei a dare prevalenza ad una ipotetica e differente situazione fattuale rispetto all'accatastamento del bene"* (pag 3 della sentenza impugnata). Pertanto, non è condivisibile l'assunto che la Corte regionale abbia omesso di valutare "la diversità della destinazione" degli immobili tassati, atteso che, a fronte della loro non contestata destinazione catastale, ovvero al loro accatastamento quali abitazioni e autorimesse, la CTR non ha ritenuto sussistenti "*elementi obiettivi di segno contrario"*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

suscettibili di comprovare una destinazione effettiva diversa da quella catastale, ritenendo evidentemente i documenti in atti inidonei a costituire riscontro oggettivo di una destinazione fattuale diversa. Tanto più che, a pagina 9, detta sentenza - a conferma dell'insussistenza di una omessa valutazione, invece operata, della "diversità della destinazione" degli immobili - afferma che "*l'Ufficio accertatore ha dimostrato che in realtà il canone di locazione, lungi dal costituire una sorta di canone concessorio di natura pubblicistica finalizzato in via esclusiva alla copertura delle spese di manutenzione dell'immobile, ha proprio natura di corrispettivo per l'utilizzo dell'alloggio ai fini abitativi*", così dimostrando di aver operato una espressa valutazione (a fini abitativi) della destinazione effettiva degli immobili oggetto di imposizione.

Inoltre, premesso che lo specifico vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., come riformulato, presuppone l'omesso esame di un fatto storico ossia di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 2961/2025; Cass., n. 3562/2026), nel caso di specie, il ricorrente non individua uno specifico "fatto decisivo" nella accezione sopra precisata, pretermesso. La contestata omessa valutazione di documentazione in atti - peraltro genericamente indicata mediante un mero rinvio a documenti menzionati nell'originario ricorso dell'Agenzia del Demanio (ritrascritto in parte nel ricorso per cassazione), per lo più costituiti da verbali di consegna – appare, piuttosto, volta a censurare l'attività di apprezzamento delle prove non legali effettuata dalla CTR (che, come sopra evidenziato, ha ritenuto non forniti elementi di concreto riscontro della diversità di destinazione degli immobili rispetto a quella catastale), così implicitamente sollecitandone un diverso apprezzamento, inammissibile in sede di legittimità, essendo riservato in via esclusiva al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, quindi, valutare le prove e scegliere, tra esse, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., tra le altre, Cass., n. 32505/2023; Cass., n. 30042/2021).

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il motivo appare inammissibile là dove non risulta censurato l'assunto, prospettato dalla CTR mediante il richiamo dell'ordinanza di questa Corte n. 3275/19 e costituente un'autonoma *ratio decidendi,* secondo cui l'Agenzia del Demanio, essendo un ente pubblico economico del Ministero dell'economia e delle finanze, dotato di autonomia economica e gestionale, in quanto tale non rientrerebbe tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/92, per cui difetterebbe il presupposto soggettivo per la relativa esenzione. A tal proposito, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le riferite *rationes* e che esse risultino tutte fondate, atteso che l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse, come nel caso in esame, rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata o impugnata con esito negativo, non potrebbero produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (v., tra le altre, Cass. n. 6968/2026; Cass., n. 475/2026; Cass., n. 34212/2025; Cass. n. 5102/ 2024; Cass., n. 18403/2023; Cass., SU, n. 10012/2021).

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità in favore della controricorrente, considerato che, come sopra rilevato, la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine, per cui la costituzione del convenuto non può reputarsi tardiva.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Non sussistono i presupposti di debenza del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in 7.000,00 euro per compensi professionali, oltre 200,00 euro per esborsi nonchè spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/09/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale